

L' AVVIO PER SUBINGRESSO alla ditta:

giusta atto notarile di _____ del _____
dell'attività di _____
Via/piazza _____ n. _____
piano _____ con una superficie di mq _____ l'unità immobiliare è individuata al
N.C.E.U nel foglio di mappa n. _____ p.lla n. _____ sub. _____

IL TRASFERIMENTO DI SEDE

dell'attività di _____ oggi situata in
Via/piazza _____ n. _____
in Via/piazza _____ n. _____
piano _____ con una superficie di mq _____ l'unità immobiliare è
individuata al N.C.E.U nel foglio di mappa n. _____ p.lla n. _____ sub. _____

LA MODIFICA DEI LOCALI

In particolare saranno realizzate le seguenti modifiche: _____

LA VARIAZIONE

L'attività subirà le seguenti variazioni: _____

LA CHIUSURA

dell'ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ex art. 86 comma 1 del R.D. 18.06.1931 n. 773 (TULPS) - ex lege 287/91 tipologia:
(barrare la voce che interessa e descrivere il tipo di attività- vedi nota (2))

- A** **C**
- B** **D**

INSEGNA _____
avente una superficie totale dell'esercizio di mq.....ed una superficie per la
somministrazione di mq..... .

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge - art. 76 D.P.R. 445/2000 - in caso di false dichiarazioni e produzione di atti falsi:

di essere in possesso dei requisiti morali di onorabilità ovvero non essere nelle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione previste dall'art.71 commi 1,2,3,4,5 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n.59, così come modificato dal D.Lgs.147/12 (vedi nota 3);

di essere a conoscenza che nei confronti della società sopra indicata di cui sono legale rappresentante non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 5 (vedi nota 4) ;

che sono rispettate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie in materia di agibilità, di destinazione d'uso, di conformità edilizia e sicurezza sui luoghi di lavoro;

che il locale è conforme alle condizioni di "sorvegliabilità" di cui ai decreti ministeriali 17/12/1992, n.564, e 5/8/1994 n.534 , giusta relazione che si allega;

che i requisiti professionali per la somministrazione degli alimenti e bevande previsti dall'art.71 comma 6 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n.59, così come modificato dal D. Lgs. 147/12, sono posseduti dal sottoscritto titolare / legale rappresentante o dal delegato Sig. _____ nato a _____ il _____ (vedi nota 5)

PRESO ATTO

- che l'attività in oggetto può iniziare dal giorno di presentazione della S.C.I.A.;
- che la presente S.C.I.A. si intende a tempo indeterminato;
- che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni variazione relativa alla presente S.C.I.A., compresa l'eventuale cessazione dell'attività dichiarata;

COMUNICA

che la stessa sarà avviata dal _____

COMUNICA, inoltre, ai sensi dell'art.8 della legge 25 agosto 1991 n. 287,

che osserverà il seguente orario di apertura al pubblico, che deve essere comunicato mediante cartelli ben visibili, con indicazione del giorno obbligatorio di chiusura settimanale:

giorno settimana				
lunedì				
martedì				
mercoledì				
giovedì				
venerdì				
sabato				
domenica				

Il sottoscritto allega alla presente istanza:

- copia della DIA sanitaria, giusta deliberazione di G.R. n. 1924 del 21.10.200, già presentata alla ASL;
- Planimetria dei locali in scala 1: 100 a firma di tecnico abilitato;
- Certificato di agibilità con destinazione d'uso commerciale del locale e visura catastale con classificazione C1 del locale;
- Relazione tecnico-descrittiva indicante le caratteristiche del locale anche sotto il profilo della sorvegliabilità dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, giusta Decreti del Ministero dell'Interno 17/12/1992, n.564, e 5/8/1994, n.534 a firma di tecnico abilitato;
- Idonea certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
- Visura iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. (in caso di società);

- Copia autenticata dell'atto notarile in caso di trasferimento di titolarità o gestione dell'attività (in caso di subingresso);
- Dichiarazione che lo stato dei luoghi non ha subito variazioni, sotto il profilo della sorvegliabilità dei pubblici esercizi (in caso di subingresso);
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi da parte dei soci (art.2 D.P.R. 252/98) ed eventuale delegato (nota 2) con copia dei documenti di riconoscimento;
- accettazione formale del delegato, in caso di nomina;
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Naso,

Firma

.....

note :

(1) Casi speciali di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime

d) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari, qualora l'attività di intrattenimento sia prevalente;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.

(2) Ai sensi dell'art.5 L.287/91 si intende per:

- tipologia "A": "esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristorante, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)";

- tipologia "B": "esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)";

- tipologia "C": "esercizi di cui alle lettere A e B in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari";

- tipologia "D": "esercizi di cui alla lettera B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione".

(3) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione ex art.71 D.Lgs. 59/10, così come modificato dal D.Lgs.147/12:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza

fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) ed ai sensi del comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

(4) Questa sezione della dichiarazione deve riguardare ai sensi dell'art.2 D.P.R. 252/1998:

- per le società di capitali e società cooperative, il legale rappresentante e gli altri eventuali altri componenti del Consiglio di Amministrazione (in quest'ultimo caso utilizzando il modello predisposto dal Servizio Suap del Comune);

- per le società in nome collettivo, tutti i soci (utilizzando il modello predisposto dal Servizio Suap del Comune);

- per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari (utilizzando il modello predisposto dal Servizio Suap del Comune);

- il delegato alla somministrazione ex art.2 L.287/91.

(5) L'esercizio, in qualsiasi forma, e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti o avere prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti profesisoanli di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa" dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale (art.71 cc. 6 e 6 bis del D.Lgs. 59/10, così come modificato dal D.Lgs.147/12).

N.B. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente.

Entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., il Comune verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, con provvedimento motivato e notificato all'interessato.

LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA AL COMUNE.

UNA COPIA SARA' TRATTENUTA DALL'INTERESSATO COME RICEVUTA